



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 282 del 18 novembre 2015.

“Approvazione disegno di legge: 'Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 10 luglio 2015, n. 14”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 1962, n.28;

VISTA la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n.19 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6 concernente: “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.

Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni”;

VISTO il successivo D.P.Reg. 22 ottobre 2014, n. 27 concernente:

“Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti

regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni e attuazione dell'articolo 34 della

legge regionale 15 maggio 2013, n. 9”;

VISTO il proprio Regolamento interno;

VISTA la legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 recante: “Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed

integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell'Amministrazione





REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali”;

VISTA la legge regionale 10 luglio 2015, n. 14, recante: “Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12”;

VISTO il disegno di legge recante: “Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 10 luglio 2015, n. 14”, predisposto dall'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità (Allegato “A”);

RITENUTO di approvare il predetto disegno di legge;

SU proposta dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità,

DELIBERA

per quanto esposto in preambolo, di approvare il disegno di legge recante: “Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 10 luglio 2015, n. 14”, nel testo che, unitamente alla relazione illustrativa, è allegato alla presente deliberazione sotto la lettera “A”.

IL SEGRETARIO

(A. Buonisi)



IL PRESIDENTE

(R. Crocetta)

BM



Regione Siciliana

ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'

UFFICIO DI GABINETTO

Prot. n. 4359/2015 del 18.11.2015

OGGETTO: Modifica della legge regionale 10 luglio 2015, n. 14.

PRESIDENZA REGIONE SICILIANA Segreteria della Giunta Regionale
18 NOV. 2015
PROT. N. 4124

Alla Segreteria della Giunta Regionale
E p.c. Al Segretario Generale della Regione
Al Capo di gabinetto del Presidente
della Regione

Con la legge 10 luglio 2015 n. 14, l'Assemblea Regionale ha modificato l'articolo 19 della legge regionale 12 luglio 2011 n. 12, con la quale la Regione siciliana aveva recepito il decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii. "c.d. Codice dei contratti".

L'articolo 19 oggetto della modifica introdotta, da facoltà alle stazioni appaltanti, ove fosse stato stabilito come criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso, di poter prevedere nel bando l'applicazione dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano un ribasso pari alla soglia di anomalia, come individuata dall'articolo 86 comma 1 del Codice dei contratti.

La modifica introdotta dalla legge regionale 10 luglio 2015 n. 14, applicabile sino al termine di cui all'articolo 253, comma 20 bis, del Codice dei Contratti (31 dicembre 2015), è intervenuta con riferimento al calcolo matematico della soglia di anomalia, in base alla quale viene determinata l'esclusione automatica delle offerte (comma 6-bis), ed ha anche disposto alle imprese che offrono un ribasso superiore al 25%, di produrre nell'offerta le relative analisi giustificative, ai fini della

18/11/2015 ST-2
A

IL SEGRETARIO
PRESIDENTE

valutazione della Commissione di gara nel caso risultino aggiudicatarie in sede di verifica di congruità dell'offerta (comma 6-ter).

L'effetto della norma introdotta, che incide sulle gare sotto soglia comunitaria (5 milioni di euro), ha indotto i concorrenti a formulare offerte che non tendono sempre al ribasso, e comunque con ribasso inferiore al 25%, producendo ribassi medi che si attestano fra il 12% ed il 15% e consentono di poter eseguire i lavori con margini adeguati e conseguentemente con miglior magistero.

La suddetta modifica è stata oggetto di rilievo da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sotto l'aspetto strettamente tecnico e della legittimità ed in particolare è stato osservato su:

comma 6-bis: contrasto con l'articolo 117, secondo comma, lettere e) della Costituzione, che riserva esclusivamente alla competenza legislativa dello Stato la materia della tutela della concorrenza;

comma 6-ter: contrasto con la disciplina nazionale, adeguata a quella comunitaria, che non prevede l'obbligo di presentare giustificazioni preventive, ma solo la verifica in contraddittorio dopo la presentazione delle offerte, rilevando sotto altro profilo la violazione dei principi di parità di trattamento di cui all'articolo 1 comma 2 del Codice, ed ha pertanto richiesto eventuali controdeduzioni al governo regionale.

A seguito di interlocuzione è stata trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a firma dell'Assessore delle Infrastrutture e della Mobilità e del Presidente della Regione Siciliana, una ipotesi di modifica della norma (rivisitazione del comma 6-bis ed abrogazione del comma 6-ter), sostanzialmente concordata per le vie brevi.

Il Consiglio dei Ministri, pur prendendo atto dell'impegno ad apportare la modifica proposta, ha impugnato la norma innanzi la Corte Costituzionale, nella seduta del 10 settembre 2015, ed ha aperto un tavolo di confronto istituzionale con il Governo Regionale siciliano attraverso il quale pervenire ad una condivisa diversa modifica della norma impugnata.


Nel corso della riunione del tavolo di confronto istituzionale, tenutasi a Palazzo Chigi a Roma giovedì 17 settembre u.s., sono emerse ulteriori valutazioni nel merito: sostiene il Governo Nazionale che all'esito di simulazioni effettuate la proposta individuazione della soglia di anomalia sia tale che i concorrenti sono in grado di orientare il mercato.

Nel corso dell'ultimo tavolo tecnico, tenutasi a Palazzo Chigi a Roma il 21 ottobre u.s., si è convenuta con il Governo Nazionale una modifica della norma oggetto di impugnativa, riportata nel testo dell'emendamento allegato, che si propone per l'approvazione in Giunta, che sostanzialmente

IL SEGRETARIO


permette al Governo Regionale, restando nell'ambito della norma nazionale (articolo 86 comma 1 del D.Lgs 163/2006) sotto l'aspetto strettamente procedurale, di poter intervenire con una variabile aleatoria sulla determinazione della soglia di anomalia.

La modifica proposta certamente incide positivamente nel senso che, diversamente dalla norma nazionale, le offerte dei concorrenti non hanno univocità di tendenza al ribasso.



L'Assessore

Dot. Giovanni Pistorio



Il SEGRETARIO



Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 10 luglio 2015, n. 14.

1. Il comma 6-bis dell'articolo 1 della legge regionale 10 luglio 2015, n. 14, è così modificato:

<<6-bis La soglia di anomalia è individuata ai sensi dell'articolo 86 comma 1 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Lo scarto medio aritmetico di cui al medesimo articolo 86 comma 1, è decrementato di un valore percentuale pari a tre volte la prima cifra dopo la virgola della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi. Per la determinazione della media, in caso di presentazione di offerte aventi identico ribasso, queste ultime sono computate una sola volta. La facoltà di esclusione automatica non è comunque esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 10; in tal caso si applica l'articolo 86, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.».

2. Il comma 6-ter dell'articolo 1 della legge regionale 10 luglio 2015, n. 14, è abrogato.

L'Assessore
(dott. Giovanni Pistorio)



IL SEGRETARIO